

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO
DELL'AUTOTUTELA ESERCITATA DALL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE IN MATERIA TRIBUTARIA**

(Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 19, del 11/05/1998)

successivamente modificato con

Delibera Consiglio Comunale n. 3 del 28/02/2002

INDICE

ART. 1	Oggetto del regolamento
ART. 2	Annullamento e revoca d'ufficio in caso di autoaccertamento
ART. 3	Rinuncia all'imposizione
ART. 4	Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento
ART. 5	Criteri di priorità
ART. 6	Organi competenti per l'esercizio di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia al tributo in caso di autoaccertamento
ART. 7	Adempimenti degli uffici
ART. 8	Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento
ART. 9	Entrata in vigore

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di accertamento, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

ARTICOLO 2 ANNULLAMENTO E REVOCA D'UFFICIO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente qualora si voglia estinguerne totalmente l'effetto.
2. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si voglia far cessare l'efficacia dell'atto per fatti sopravvenuti o per ragioni sopravvenute di opportunità quali ad esempio la fattispecie fissata dal successivo art. 3 lett. f)

ARTICOLO 3 RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE

1. Il potere di rinuncia dell'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo ovvero alla difesa della pretesa tributaria.
2. Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima ed il valore dichiarato non sia superiore al 5%.
3. Il criterio di economicità assoluto viene definito in:
 - a) euro 17 (lit. 32.916) per tutti i tributi comunali;
 - b) euro 104 (lit. 201.372) in caso di attività contenziosa per la probabilità della soccombenza derivata dall'analisi di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive, e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.

ARTICOLO 4 IPOTESI DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. L'Amministrazione comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi sussista illegittimità dell'atto o gravame tributario, quali tra l'altro:
 - a) errore di persona
 - b) evidente errore logico o di calcolo
 - c) errore sul presupposto della tassa o dell'imposta
 - d) doppia imposizione o tassazione

- e) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza
 - f) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati
 - g) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione Comunale
 - h) mancata considerazione di pagamenti di tributi regolarmente eseguiti
2. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 5 CRITERI DI PRIORITÀ'

1. Nella applicazione delle facoltà di cui al precedente articolo è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un elevato livello di contenzioso.

ARTICOLO 6 ORGANI COMPETENTI PER L'ESERCIZIO DI ANNULLAMENTO E DI REVOCA D'UFFICIO O DI RINUNCIA AL TRIBUTO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, spetta al responsabile dell'Ufficio Tributi che ha emanato l'atto illegittimo ovvero, in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, all'organo sovraordinato.

ARTICOLO 7 ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

1. Dell'eventuale annullamento, o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, e' data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all'organo sovraordinato, che ha emanato l'atto.

ARTICOLO 8 RICHIESTE DI ANNULLAMENTO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate al Responsabile dell'Ufficio tributi.

ARTICOLO 9 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito del favorevole esame dell'Organo Regionale di Controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'albo Pretorio del Comune.